



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip con il n.ro 136

Comunicazione di modifica dello Statuto

e

dei regolamenti per l'elezione dell'Assemblea dei delegati

del Fondo Pensione Prevedi

**(Modifiche approvate dall'Assemblea dei delegati del Fondo Pensione nella riunione
del 19 settembre 2017)**



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip con il n.ro 136

Documento di raffronto tra il testo dello Statuto prima e dopo le modifiche apportate corredato di relazione illustrativa della motivazione delle modifiche apportate

| Norma Statuto | Versione previgente | Versione modificata (modifiche evidenziate in rosso) | Motivazione della modifica statutaria |
|---|---|---|---|
| Art. 33 comma 1 "Modalità di adesione" | L'associazione al Fondo avviene mediante compilazione e sottoscrizione, da parte del lavoratore, dell'apposita modulistica. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. | L'associazione al Fondo avviene mediante compilazione e sottoscrizione, da parte del lavoratore, dell'apposita modulistica. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP. | Si adegua lo Statuto alle ultime direttive Covip in materia di adesione ai fondi pensione |



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip con il n.ro 136

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI (PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO DI PREVEDI AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1 DELLO STESSO)

Documento di raffronto tra il testo dello Statuto prima e dopo le modifiche apportate corredato di
relazione illustrativa della motivazione delle modifiche apportate

Regolamento per l'elezione dei delegati rappresentanti dei lavoratori

| Regolamento previgente | Nuovo Regolamento |
|---|---|
| <p>ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO AGLI ORGANI DI "PREVEDI"</p> <p>1) Indizione delle elezioni Almeno 5 mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei delegati, il Consiglio di Amministrazione stabilisce la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, informando tutte le Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 6/12/96 istitutivo del Fondo Pensione Complementare PREVEDI, (d'ora in avanti per brevità "Fondo"), nonché le organizzazioni indicate nello Statuto all'art. 5 comma 1 lett. b, c, d. Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati debbono svolgersi almeno 25 giorni prima della scadenza dell'Assemblea in carica. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare i lavoratori associati mediante comunicazione da affiggere negli spazi solitamente usati per le comunicazioni di natura sindacale, nonché presso le Casse Edili. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Organizzazioni Sindacali stipulanti provvedono in sostituzione, entro 30 giorni, all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.</p> <p>2) Elettorato attivo e passivo Alle elezioni dell'assemblea hanno diritto al voto e sono, altresì eleggibili, tutti i lavoratori che siano iscritti nel libro degli associati alla data di indizione delle elezioni. Nei 15 giorni successivi alla indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione trasmette al Comitato Elettorale di cui al successivo punto 4) gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per provincia e regione.</p> <p>3) Liste elettorali All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori associati in seno all'Assemblea concorrono: 1. liste a carattere nazionale presentate congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 9 aprile 2001 (d'ora in avanti per brevità "accordo istitutivo") 2. liste a carattere nazionale presentate disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 9 aprile</p> | <p>REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ASSOCIATI AL FONDO PREVEDI</p> <p>1) Numero dei delegati rappresentanti dei lavoratori e durata del relativo incarico L'Assemblea dei delegati di Prevedi, per la parte che rappresenta i lavoratori associati al Fondo Pensione, si compone di 30 delegati effettivi e 30 delegati supplenti. Ciascun delegato supplente può subentrare ad un delegato effettivo solo in caso di sopravvenuta impossibilità e conseguente dimissione di quest'ultimo. I delegati rappresentanti dei lavoratori durano in carica per quattro anni e possono essere rieletti in base a quanto previsto nello Statuto del Fondo.</p> <p>2) Indizione delle elezioni dei delegati rappresentanti dei lavoratori In vista della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione del Fondo indice le elezioni per il rinnovo della stessa, informando contestualmente le Organizzazioni sindacali che risultino tra le Parti Istitutive del Fondo medesimo. Conseguentemente il Fondo Pensione pubblica la notizia della indizione delle elezioni nel proprio sito web e la trasmette a tutte le Casse Edili, affinché la diffondano presso le aziende associate, con richiesta di affiggerla negli spazi solitamente usati per le comunicazioni di natura sindacale. Entro 3 giorni lavorativi dalla indizione delle elezioni, Prevedi invia alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi istitutivi del Fondo, l'elenco, suddiviso per provincia, dei lavoratori associati eleggibili nell'Assemblea dei delegati. Hanno diritto di voto e sono eleggibili, ai fini dell'elezione dei delegati rappresentanti dei lavoratori, tutti i lavoratori associati al Fondo Pensione alla data di indizione delle elezioni, esclusi i familiari a carico di soggetti iscritti al Fondo medesimo.</p> <p>3) Composizione delle liste elettorali All'elezione dei delegati rappresentanti dei lavoratori associati concorrono: 3.1) liste di candidati a carattere nazionale, dove ogni lista è composta da 60 candidati, di cui 30 effettivi e 30 supplenti, presentata congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali che risultino tra le Parti Istitutive del Fondo (in questo caso il soggetto proponente è uno solo, corrispondente alle Organizzazioni sindacali istitutive del Fondo che agiscono unitariamente);</p> |



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covin con il n.ro 136

| Regolamento previgente | Nuovo Regolamento |
|--|---|
| <p>2000 sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati distribuiti in almeno 5 regioni.</p> <p>3. liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati distribuiti in almeno 5 regioni.</p> <p>I sottoscrittori e presentatori delle liste di cui al precedente punto 3, devono essere lavoratori associati al Fondo con diritto di voto.</p> <p>La lista dovrà essere firmata dagli stessi e dovrà riportare, per ciascuno, il nome, il cognome, l'indirizzo ed il numero di codice d'associazione al Fondo.</p> <p>Ciascun foglio dovrà essere convalidato dal responsabile di lista che ne certifica e ne risponde legalmente in merito alla regolarità della posizione ed alla autenticità dei sottoscrittori.</p> <p>Le liste dovranno riportare l'indicazione della/delle Organizzazione/i Sindacale/i o del Gruppo promotore e contenere i nominativi dei candidati.</p> <p>Le liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo istitutivo saranno firmate da lavoratori associati al fondo a ciò delegati dai legali rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali stesse.</p> <p>Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: la specifica della provincia di residenza, la data di nascita e la qualifica contrattuale.</p> <p>Ciascun candidato non può figurare in più di una lista.</p> <p>I componenti del Comitato elettorale di cui al successivo punto 4) non sono candidabili.</p> <p>Ciascuna lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere, di cui una metà in qualità di membri effettivi ed una metà in qualità di membri supplenti.</p> <p>Le liste sono presentate al Comitato Elettorale di cui al successivo punto 4) almeno 40 giorni prima della data fissata per le elezioni.</p> <p>Le liste devono rimanere esposte negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e, comunque, in luoghi visibili ed accessibili a tutti presso tutte le imprese e/o i cantieri interessati e presso le Casse Edili almeno nei 15 giorni precedenti le elezioni.</p> <p>4) Comitato Elettorale e Commissione Elettorale</p> <p>Entro 6 giorni dall'atto della indizione delle elezioni, le Organizzazioni Sindacali stipulanti costituiscono, presso il Fondo, il Comitato Elettorale designando, a farne parte, un componente per ciascuna Organizzazione.</p> <p>Il Comitato elettorale ha essenzialmente funzioni organizzative delle elezioni.</p> <p>Il Comitato Elettorale:</p> <ol style="list-style-type: none">1. verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste;2. invia alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo ed ai presentatori di altre liste gli elenchi dei lavoratori associati al Fondo suddivisi per provincia. <p>Tre giorni dopo la presentazione delle liste il Comitato Elettorale sarà integrato con tre rappresentanti per ciascuna lista. Successivamente all'integrazione il Comitato assumerà la denominazione di Commissione Elettorale con funzioni di controllo, verifica e garanzia.</p> <p>La Commissione Elettorale:</p> <ol style="list-style-type: none">1. predispone la scheda elettorale;2. impartisce istruzioni al Fondo in merito alla stampa delle schede elettorali ed alle modalità d'invio a mezzo posta delle stesse presso il domicilio dei lavoratori associati, direttamente o per il tramite delle Casse Edili;3. impartisce istruzioni al Fondo in merito alle modalità di ricevimento delle schede votate dai lavoratori associati aventi diritto al voto, con garanzia di anonimato; | <p>3.2) liste di candidati a carattere nazionale, dove ogni lista è composta da 60 candidati, di cui 30 effettivi e 30 supplenti, presentate disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali che risultino tra le Parti Istitutive del Fondo. Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno il 5% degli aventi diritto di voto, distribuiti in almeno 5 regioni. I sottoscrittori di tali liste devono risultare lavoratori associati al Fondo alla data di indizione delle elezioni: a tal fine ogni lista di candidati dovrà riportare il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo e la firma dei relativi sottoscrittori;</p> <p>3.3) liste di candidati a carattere nazionale, dove ogni lista è composta da 60 candidati, di cui 30 effettivi e 30 supplenti, sottoscritta da almeno il 5% dei lavoratori aventi diritto di voto, distribuiti in almeno 5 regioni. I sottoscrittori di tali liste devono risultare lavoratori associati al Fondo alla data di indizione delle elezioni: a tal fine ogni lista di candidati dovrà riportare il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo e la firma dei relativi sottoscrittori.</p> <p>Ogni lista dovrà essere convalidata da un responsabile che risponde legalmente in merito alla regolarità e autenticità dei relativi sottoscrittori e dovrà contenere i seguenti dati per ciascun candidato: cognome, nome, codice fiscale, provincia di residenza.</p> <p>Ciascun candidato non potrà figurare in più di una lista.</p> <p>Le liste dovranno essere trasmesse al Fondo Pensione entro 30 giorni di calendario dalla data di indizione delle elezioni.</p> <p>4) Criteri di votazione</p> <p>4.1) Le liste elettorali ricevute dal Fondo entro il termine sopra indicato verranno ammesse al voto secondo quanto precisato nei prossimi paragrafi, tramite inclusione delle stesse nell'apposita scheda elettorale.</p> <p>5) Costituzione e compiti della Commissione Elettorale</p> <p>Nei 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione al Fondo delle liste elettorali, i proponenti delle stesse costituiranno la commissione elettorale, composta da tre rappresentanti per ogni lista presentata al Fondo.</p> <p>I candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale.</p> <p>La commissione elettorale svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">• verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste;• informa i proponenti delle liste elettorali in merito alle liste di candidati validamente presentate in relazione ai requisiti sopra indicati;• predispone la scheda elettorale e le relative istruzioni di voto;• stabilisce la data di inizio e quella di chiusura delle operazioni di voto da parte degli aventi diritto;• verifica il risultato della votazione, effettuata secondo la procedura di cui ai prossimi paragrafi;• proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito web del Fondo pensione e trasmissione alle Casse Edili, affinché le divulghino alle aziende ai fini dell'affissione negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale;• invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo e comunica i risultati delle elezioni alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi istitutivi del Fondo. <p>La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli Organi del Fondo e alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi istitutivi del Fondo.</p> |



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Cavin con il n.ro 136

| Regolamento previgente | Nuovo Regolamento |
|---|---|
| <p>4. procede allo scrutinio delle schede; 5. proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati mediante affissione negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in locali accessibili a tutti presso le imprese e/o i cantieri e le Casse Edili; 6. invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di Amministrazione del Fondo, che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati eletta. La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli organi del Fondo e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo.</p> <p>5) Collegio Elettorale Le elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico a carattere nazionale.</p> <p>6) Schede Elettorali La votazione avviene a mezzo di scheda predisposta e fornita dalla Commissione Elettorale di cui al precedente punto 4). La scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, delle Organizzazioni Sindacali promotrici o del gruppo sottoscrittore. La scheda deve essere predisposta in modo da non risultare falsificabile e da garantire l'anonimato. La scheda deve giungere al domicilio dell'associato avente diritto di voto congiuntamente alle istruzioni di utilizzo. Essa è preaffrancata per consentirne il ritorno senza oneri a carico dell'elettore.</p> <p>7) Modalità di votazione La scheda elettorale è inviata all'elettore almeno 30 giorni prima della data fissata dalla Commissione Elettorale per le operazioni di scrutinio. L'elettore esprime il proprio voto mediante apposizione del segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione della lista ed invia la scheda votata alla Commissione Elettorale seguendo le istruzioni allegate. Il voto è da considerarsi nullo: 1. quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi all'intestazione di più liste concorrenti; 2. quando l'elettore, non avendo apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista, abbia apposto un segno accanto al nome di due o più candidati presenti all'interno di liste concorrenti; 3. quando l'elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca). Il voto è da considerarsi valido: 1. quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi all'intestazione di una lista ed abbia espresso la propria preferenza a favore di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato: in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista; 2. quando l'elettore non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista ma abbia apposto un segno accanto al nome di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista: in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista; 3. quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di una lista ed abbia apposto un segno accanto al nome di un candidato inserito in una lista diversa. In tal caso si</p> | <p>Nei 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la ricezione delle liste da parte del Fondo Pensione, quest'ultimo pubblicherà nel proprio sito web la comunicazione di avvio delle operazioni di voto, invitando i lavoratori associati a consultare le liste elettorali e ad esprimere il proprio voto sulla scheda elettorale all'interno dell'area riservata ai lavoratori dello stesso sito web entro il termine appositamente indicato. Il Fondo, inoltre, trasmetterà le liste di candidati alle Casse Edili affinché vengano divulgate presso le aziende e affisse negli spazi usati per le comunicazioni sindacali.</p> <p>6) Modalità di votazione La votazione avviene esclusivamente con modalità elettronica, tramite accesso degli aventi diritto al voto all'area riservata ai lavoratori nel sito web del Fondo Pensione, in cui sarà presente la scheda elettronica con le liste dei candidati (scheda elettorale). La scheda rimarrà disponibile per il voto, all'interno dell'area riservata ai lavoratori del sito web di Prevedi, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, nel sito web del Fondo Pensione, della notizia di avvio delle operazioni di voto. La scheda elettronica comprenderà tutte le liste elettorali regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, dei relativi soggetti proponenti. All'interno della citata area riservata, ogni lavoratore avrà la possibilità di trasmettere al Fondo il proprio voto una sola volta, tramite apposita funzionalità elettronica. Il voto verrà esercitato apponendo una spunta elettronica in corrispondenza della lista preferita dal votante, tra quelle riportate nella scheda elettorale elettronica. Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, saranno comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che avrà effettivamente partecipato al voto. Il voto trasmesso da ciascun lavoratore associato verrà registrato in un apposito database, dal quale il Fondo estrarrà apposito "report elettorale" con l'esito delle operazioni di voto effettuate dagli aventi diritto nel periodo temporale compreso tra la data di inizio e quella di fine delle operazioni di voto.</p> <p>7) Scrutinio del voto, attribuzione dei seggi Ultimate le operazioni di voto, i componenti della Commissione Elettorale, appositamente convocati dal Fondo, procederanno all'esame dei voti riportati nell'apposito report elettorale sopra richiamato.</p> <p>La commissione redigerà apposito verbale relativo all'esito del voto, annotando nello stesso:</p> <ul style="list-style-type: none">• il numero dei lavoratori associati aventi diritto al voto;• il numero dei lavoratori associati che hanno esercitato il diritto di voto;• l'elenco delle liste di candidati con evidenza del numero di voti favorevoli a ciascuna di esse. <p>Il verbale verrà quindi firmato da tutti i componenti della Commissione Elettorale presenti alla riunione di scrutinio dei voti e depositato presso il Fondo Pensione.</p> <p>8) Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti La Commissione Elettorale procederà, sulla base dei risultati del voto, all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista. I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale, nel modo seguente: a) si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti ottenuti da</p> |

| Regolamento previgente | Nuovo Regolamento |
|--|---|
| <p>procede all'attribuzione del solo voto di lista.</p> <p>8) Validità delle elezioni Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.</p> <p>9) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati. Ultimate le operazioni di voto, i componenti la Commissione Elettorale procedono allo scrutinio delle schede pervenute fino al momento dell'inizio delle operazioni di scrutinio e redigono il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni. Nel verbale, in ogni caso, devono essere annotati: 1. il numero dei lavoratori associati aventi diritto al voto; 2. il numero dei lavoratori associati che hanno esercitato il diritto di voto; 3. il numero delle schede inviate ai lavoratori associati aventi diritto di voto; 4. il numero delle schede nulle; 5. il numero delle schede bianche; 6. il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione. Entro la stessa giornata, ultimato lo scrutinio e terminata la compilazione del verbale, che deve essere firmato da tutti i componenti il seggio elettorale, la Commissione Elettorale predispone un plico chiuso e sigillato contenente tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali avendo cura di conservare in buste chiuse e distinte rispettivamente le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede rimaste inutilizzate. Tale plico è inviato al Presidente del Fondo. Le schede pervenute successivamente al termine ultimo previsto sono annullate, senza aprirle, mediante una barratura da apporre all'esterno all'atto del ricevimento e successivamente distrutte a cura del Fondo.</p> <p>10) Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti La Commissione Elettorale sulla base dei risultati dello scrutinio, procede, entro 10 giorni dalla votazione, all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista. I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale. A tal fine si applicano le seguenti regole: 1. si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale; 2. si divide il numero dei Delegati in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da ciascuna di esse; 3. qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto". Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione Elettorale procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti. La lista presentata congiuntamente dalle OOSS stipulanti l'accordo istitutivo è formulata secondo tre colonne: nella prima è indicato il numero d'ordine, nella seconda sono indicati i candidati a membri effettivi e</p> | <p>ciascuna lista per il numero di voti complessivamente espressi su base nazionale;</p> <p>b) si divide il numero dei Delegati in Assemblea fra le liste concorrenti in proporzione alla percentuale di voti ottenuti da ciascuna di esse (arrotondando il risultato per difetto: ad esempio, un risultato di 12,6 comporta l'attribuzione di 12 delegati);</p> <p>c) qualora, per effetto della distribuzione di cui alle lettere precedenti, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista, si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto".</p> <p>Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione Elettorale procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.</p> <p>Ad ogni delegato effettivo corrisponde il delegato supplente avente il medesimo numero d'ordine nella relativa lista elettorale (ad esempio: al primo componente della lista dei delegati effettivi corrisponde il primo componente della lista dei delegati supplenti, e così via). Terminate le operazioni di cui sopra, La Commissione Elettorale proclama i risultati informando gli organi del Fondo, le Organizzazioni sindacali interessate, gli eventuali altri soggetti proponenti delle liste sottoposte al voto. La Commissione Elettorale redige apposito verbale riepilogativo dell'esito del voto.</p> <p>9) Controllo generale e conservazione della documentazione La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale. Eventuali ricorsi dovranno giungere al Consiglio di Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla proclamazione degli eletti ed essere definiti entro i 3 giorni lavorativi successivi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo sentita la Commissione Elettorale, allo scopo riconvocata. Il Consiglio di amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni. I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di Amministrazione per almeno dieci anni.</p> <p>10) Insediamento nuova assemblea Il C.d.A provvede a convocare la nuova assemblea eletta in relazione alle necessità del Fondo Pensione, secondo quanto previsto nello Statuto dello stesso.</p> <p>11) Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei delegati cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato esso è sostituito dal supplente recante lo stesso numero d'ordine nella lista degli eletti.</p> |



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covin con il n.ro 136

| Regolamento previgente | Nuovo Regolamento |
|---|--------------------------|
| <p>nella terza sono indicati i candidati a membri supplenti. Gli eletti, siano essi effettivi o supplenti, sono individuati secondo il numero d'ordine. N. d'ordine Effettivo Supplente 1 2 3 ...</p> <p>Terminate le operazioni di cui sopra, La Commissione Elettorale proclama i risultati informando gli organi del Fondo, le Organizzazioni sindacali interessate, i promotori di liste di cui all'art. 3 comma 2. La Commissione Elettorale redige apposito verbale anche riepilogativo.</p> <p>11) Controllo generale e conservazione della documentazione La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i 5 giorni successivi alla proclamazione dei risultati. Eventuali ricorsi dovranno giungere al Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla proclamazione ed essere definiti entro i 10 giorni successivi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo sentita la Commissione Elettorale, allo scopo riconvocata. Il Consiglio di amministrazione del Fondo, nei 20 giorni successivi alla proclamazione, esamina, comunque, il contenuto dei verbali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione Elettorale. Il Consiglio di amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni. I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di Amministrazione per almeno dieci anni.</p> <p>12) Insediamento nuova assemblea Il C.d.A provvede a convocare la nuova assemblea eletta entro i 15 giorni successivi alla scadenza del mandato dell'Assemblea precedente.</p> <p>13) Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei delegati cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato esso è sostituito dal supplente recante lo stesso numero d'ordine.</p> <p>14) Elezione del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è eletto a scrutinio palese dall'Assemblea. All'elezione dei consiglieri rappresentanti dei lavoratori associati partecipano esclusivamente i componenti l'Assemblea dei Delegati eletti in rappresentanza dei lavoratori associati. La lista dei consiglieri da eleggere in rappresentanza dei lavoratori associati è presentata da almeno cinque membri dell'Assemblea dei Delegati eletti in rappresentanza di essi. In caso di presentazione di più liste, i seggi sono attribuiti in proporzione ai voti ricevuti.</p> | |



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covin con il n.ro 136

| Regolamento previgente | Nuovo Regolamento |
|--|--------------------------|
| <p>15) Norma transitoria A modifica transitoria dell'art. 1, per l'insediamento della prima Assemblea del Fondo la procedura elettorale è attivata dal Consiglio di Amministrazione provvisorio al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto dall'accordo istitutivo. Resta fermo che ove il citato Consiglio di Amministrazione provvisorio non provveda ad avviare la procedura elettorale nei 30 giorni successivi al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto dall'accordo istitutivo, le Organizzazioni Sindacali provvedono in sostituzione. In relazione alle procedure elettorali per l'insediamento della prima Assemblea i tempi previsti dal presente Regolamento elettorale per il termine ultimo della data delle elezioni, di trasmissione delle liste degli aventi diritto, della presentazione delle liste, dell'insediamento della Commissione Elettorale, della adesione al fondo, sono definiti dal C.d.A. provvisorio, ovvero dalle organizzazioni sindacali stipulanti.</p> | |
| <p>Motivazione delle modifiche apportate al regolamento per l'elezione dei delegati rappresentanti dei lavoratori Il Regolamento è stato razionalizzato, abbreviando e razionalizzando i tempi di esecuzione di ciascuna attività nel procedimento elettorale. La modalità di votazione cartacea (che implicava la spedizione postale della scheda a la restituzione della stessa) è stata sostituita con la più efficiente ed economica modalità di votazione elettronica, che verrà effettuata da ciascun elettore all'interno dell'area riservata ai lavoratori nel sito web del Fondo Prevedi, utilizzando un'apposita funzionalità che verrà resa appositamente disponibile.</p> | |



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip con il n.ro 136

MODIFICA DEI REGOLAMENTI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO (PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO DI PREVEDI AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1 DELLO STESSO)

**Documento di raffronto tra il testo dello Statuto prima e dopo le modifiche apportate
corredato di relazione illustrativa della motivazione delle modifiche apportate**

Regolamento per l'elezione dei delegati rappresentanti dei datori di lavoro

| Regolamento previgente | Nuovo Regolamento |
|--|---|
| REGOLAMENTO ELETTORALE DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Elezione dei Delegati delle Imprese associate in seno agli Organi di PREVEDI 1) Indizione delle elezioni a) Almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato dei delegati che compongono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei delegati in rappresentanza dei lavoratori, avvia la procedura per l'elezione dei delegati in rappresentanza delle imprese, informando le imprese associate a PREVEDI e le Organizzazioni imprenditoriali costituenti il Fondo. b) Ove il Consiglio di Amministrazione non si attivi nei termini sopra indicati, le suddette Organizzazioni imprenditoriali provvedono in sostituzione, entro 30 giorni, all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti. 2) Formazione delle liste elettorali a) Le Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente punto 1, per l'elezione delle imprese associate, formano la lista elettorale unica, contenente un numero complessivo massimo imprese associate candidate, pari alla quota di delegati statutariamente competente. La lista è formulata in maniera tale da prevedere per ogni candidato a membro effettivo, un candidato a membro supplente che subentrerà in caso di cessazione o decadenza delle cariche del membro effettivo. b) Se il numero delle candidature riportate nella lista è inferiore al totale come sopra determinato, le Organizzazioni imprenditoriali proporranno nella lista un numero di righe in bianco, complementare al predetto totale, che in sede di votazione le Imprese potranno completare con l'indicazione di imprese associate di loro preferenza. c) Possono essere altresì presentate da soggetti diversi dalle Organizzazioni di cui al precedente punto 1), liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno il 15% delle aziende associate distribuite in almeno dieci regioni. 3) Commissione elettorale All'atto dell'indizione delle elezioni viene insediata una Commissione elettorale composta da otto rappresentanti delle organizzazioni datoriali di PREVEDI. | REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO ASSOCIATI AL FONDO PREVEDI 1) Numero dei delegati rappresentanti dei datori lavoro e durata del relativo incarico L'Assemblea dei delegati di Prevedi, per la parte che rappresenta i datori di lavoro associati al Fondo Pensione, si compone di 30 delegati effettivi e 30 delegati supplenti. Ciascun delegato supplente può subentrare ad un delegato effettivo solo in caso di sopravvenuta impossibilità e conseguente dimissione di quest'ultimo. I delegati rappresentanti dei datori di lavoro durano in carica per quattro anni e possono essere rieletti in base a quanto previsto nello Statuto del Fondo. 2) Indizione delle elezioni dei delegati rappresentanti dei datori di lavoro In vista della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione del Fondo indice le elezioni per il rinnovo della stessa, informando contestualmente le Organizzazioni datoriali che risultino tra le Parti Istitutive del Fondo medesimo. Conseguentemente il Fondo Pensione pubblica la notizia della indizione delle elezioni nel proprio sito web e la trasmette a tutte le Casse Edili, affinché la diffondano presso le aziende associate. Entro 3 giorni lavorativi dalla indizione delle elezioni, Prevedi invia alle Organizzazioni datoriali firmatarie degli Accordi istitutivi del Fondo, l'elenco, suddiviso per provincia, delle aziende associate eleggibili nell'Assemblea dei delegati. Hanno diritto di voto e sono eleggibili, ai fini dell'elezione dei delegati rappresentanti dei datori di lavoro, tutti i datori di lavoro aventi alle proprie dipendenze lavoratori iscritti al Fondo Pensione alla data di indizione delle elezioni. 3) Composizione delle liste elettorali All'elezione dei delegati rappresentanti dei datori di lavoro associati concorrono: 3.1) liste di candidati a carattere nazionale presentate congiuntamente dalle Organizzazioni datoriali che risultino tra le Parti Istitutive del Fondo (in questo caso il soggetto proponente è uno solo, corrispondente alle Organizzazioni datoriali istitutive del Fondo che agiscono unitariamente); |

| Regolamento previgente | Nuovo Regolamento |
|--|---|
| <p>La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente. I candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale. La Commissione svolge tutte le attività necessarie allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti delle imprese associate, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> · verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione della lista; · predispose la scheda elettorale; · invia alle imprese associate la scheda per l'elezione e le relative istruzioni per le votazioni dei propri rappresentanti; · predispose il modello di verbale da compilare presso il seggio elettorale; · impartisce istruzioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di voto e delle operazioni di scrutinio; · procede allo scrutinio generale delle schede; · redige il verbale di votazione, con indicazione delle schede utilizzate prende in considerazione tutti i voti attribuiti a ciascun nominativo in lista, compresi i voti attribuiti ai candidati eventualmente designati direttamente dalle imprese · esaurito lo scrutinio, gestendo anche i casi relativi a schede non correttamente votate, la Commissione dichiara eletti i candidati, nel numero statutariamente previsto, che hanno riportato il maggior numero di voti e, in base al numero di voti riportati da ciascun candidato, stabilisce la graduatoria dei candidati non eletti. · proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati; · invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di Amministrazione di PREVEDI, che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei delegati · comunica i risultati al Consiglio di Amministrazione di PREVEDI e alle organizzazioni imprenditoriali. <p>La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli organi di PREVEDI.</p> <p>4) Votazione</p> <p>a) Le imprese che hanno ricevuto la scheda elettorale, procedono alla votazione. b) Ciascuna impresa può votare uno o più candidati, tra quelli riportati nella scheda e tra quelli aggiunti dall'impresa se nella scheda vi siano righe in bianco. c) La scheda votata dovrà essere restituita alla Commissione elettorale mediante l'apposita busta preaffrancata ricevuta unitamente alla scheda presso la sede di PREVEDI. d) Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto. 5) Elezione del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è eletto a scrutinio palese dall'Assemblea.</p> <p>All'elezione dei consiglieri rappresentanti delle imprese associate partecipano esclusivamente i componenti l'Assemblea dei Delegati eletti in rappresentanza delle imprese associate. La lista dei consiglieri da eleggere in rappresentanza delle imprese deve essere presentata da almeno cinque membri dell'Assemblea dei Delegati eletti in rappresentanza di esse. In caso di presentazione di più liste i seggi sono attribuiti secondo il sistema proporzionale.</p> <p>Norma transitoria Per la elezione della prima Assemblea di PREVEDI la procedura elettorale è attivata dal Consiglio di</p> | <p>3.2) liste di candidati a carattere nazionale presentate da soggetti diversi dalle Organizzazioni di cui al precedente punto 3.1, sottoscritte da almeno il 15% delle aziende associate aventi diritto di voto distribuite in almeno dieci regioni. A tal fine ogni lista deve riportare la denominazione, la partita iva, la provincia in cui è ubicata la sede sociale di ogni impresa sostenitrice, nonché il timbro e la firma del legale rappresentante della stessa.</p> <p>Il soggetto proponente di cui al punto 3.1 e gli eventuali proponenti di liste concorrenti di cui al punto 3.2 devono presentare due liste, ciascuna composta da 30 candidati eleggibili (in relazione alla necessità di eleggere 30 candidati effettivi e 30 candidati supplenti), in modo che ad ogni coppia di liste corrisponda un solo soggetto proponente.</p> <p>Ogni coppia di liste dovrà essere convalidata da un responsabile che risponde legalmente in merito alla regolarità e autenticità dei sottoscrittori e dovrà contenere i seguenti dati per ciascun candidato: denominazione e partita iva dell'azienda, cognome, nome e codice fiscale del candidato che rappresenta l'azienda, provincia in cui ha sede legale l'azienda. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista. Le liste dovranno essere trasmesse al Fondo Pensione entro 30 giorni di calendario dalla data di indizione delle elezioni.</p> <p>4) Criteri di votazione</p> <p>4.1) Nel caso in cui il Fondo riceva, entro il termine sopra indicato, una sola coppia di liste, le due liste che la compongono verranno messe in concorrenza tramite il voto, in modo che la lista che prenderà il maggior numero di voti in esito alle elezioni costituirà l'elenco dei delegati effettivi, mentre l'altra costituirà l'elenco dei delegati supplenti.</p> <p>4.2) Nel caso in cui, invece, il Fondo riceva più coppie di liste concorrenti entro la scadenza sopra indicata, verrà richiesto al proponente di ogni coppia di liste di indicare i rispettivi candidati effettivi e supplenti, in modo che ogni coppia di liste diventi una sola lista di effettivi e supplenti: ciascuna lista risulterà quindi composta di 30 membri predefiniti come effettivi e di 30 membri predefiniti come supplenti e concorrerà, tramite il voto, con le altre liste di componenti effettivi e supplenti di altri proponenti.</p> <p>5) Costituzione e compiti della Commissione elettorale</p> <p>Nei 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione al Fondo delle liste elettorali, verrà insediata una Commissione elettorale composta da sei rappresentanti delle organizzazioni datoriali di PREVEDI che hanno presentato le liste di cui al punto 3.1 e da uno per ogni eventuale coppia di liste concorrenti.</p> <p>I candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale. La Commissione elettorale svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste; • informa i proponenti delle liste elettorali in merito alle liste di candidati validamente presentate in relazione ai requisiti sopra indicati e, nel caso in cui il Fondo riceva più coppie di liste concorrenti, richiede ai singoli proponenti di ciascuna coppia di liste di precisare quali siano i rispettivi candidati effettivi e supplenti, in modo che per ogni coppia di liste diventi una lista unica con evidenza dei rispettivi componenti effettivi e supplenti; |

| Regolamento previgente | Nuovo Regolamento |
|--|--|
| <p>Amministrazione provvisoria al raggiungimento di 35.000 iscritti a PREVEDI. Resta fermo che, ove il citato Consiglio di Amministrazione non provveda ad avviare la procedura elettorale nei 30 giorni successivi al raggiungimento del numero minimo di iscritti, le Organizzazioni datoriali provvedono in sostituzione.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • predisporre la scheda elettorale e le relative istruzioni di voto; • stabilisce la data di inizio e quella di chiusura delle operazioni di voto da parte degli aventi diritto; • verifica il risultato della votazione, effettuata secondo la procedura di cui ai prossimi paragrafi; • proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito web del Fondo pensione e trasmissione alle Casse Edili, affinché le divulghino alle aziende edili; • invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo e comunica i risultati delle elezioni alle Organizzazioni datoriali firmatarie degli Accordi istitutivi del Fondo. <p>La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli Organi del Fondo e alle Organizzazioni datoriali firmatarie degli Accordi istitutivi del Fondo.</p> <p>Nei 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la ricezione delle liste da parte del Fondo Pensione, quest'ultimo pubblicherà nel proprio sito web la comunicazione di avvio delle operazioni di voto, invitando i datori di lavoro associati a consultare le liste elettorali e ad esprimere il proprio voto sulla scheda elettorale all'interno dell'area riservata alle aziende dello stesso sito web entro il termine appositamente indicato. Il Fondo, inoltre, trasmetterà le liste di candidati alle Casse Edili affinché vengano divulgate presso le aziende.</p> <p>6) Modalità di votazione La votazione avviene esclusivamente con modalità elettronica, tramite accesso degli aventi diritto al voto all'area riservata ai datori di lavoro nel sito web del Fondo Pensione, in cui sarà presente la scheda elettronica con le liste dei candidati (scheda elettorale). La scheda rimarrà disponibile per il voto, all'interno dell'area riservata ai datori di lavoro del sito web di Prevedi, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, nel sito web del Fondo Pensione, della notizia di avvio delle operazioni di voto. La scheda elettronica comprenderà tutte le liste elettorali regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, dei relativi soggetti proponenti. All'interno della citata area riservata, ogni datore di lavoro avrà la possibilità di trasmettere al Fondo il proprio voto una sola volta, tramite apposita funzionalità elettronica. Il voto verrà esercitato apponendo una spunta elettronica in corrispondenza della lista preferita dal votante, tra quelle riportate nella scheda elettorale elettronica. Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, saranno comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che avrà effettivamente partecipato al voto. Il voto trasmesso da ciascun datore di lavoro associato verrà registrato in un apposito database, dal quale il Fondo estrarrà apposito "report elettorale" con l'esito delle operazioni di voto effettuate dagli aventi diritto nel periodo temporale compreso tra la data di inizio e quella di fine delle operazioni di voto.</p> <p>7) Scrutinio del voto, attribuzione dei seggi Ultimate le operazioni di voto, i componenti della Commissione Elettorale, appositamente convocati dal Fondo, procederanno all'esame dei voti riportati nell'apposito report elettorale sopra richiamato.</p> |

| Regolamento previgente | Nuovo Regolamento |
|------------------------|---|
| | <p>La commissione redigerà apposito verbale relativo all'esito del voto, annotando nello stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero dei datori di lavoro associati aventi diritto al voto; • il numero dei datori di lavoro associati che hanno esercitato il diritto di voto; • l'elenco delle liste di candidati con evidenza del numero di voti favorevoli a ciascuna di esse. <p>Il verbale verrà firmato da tutti i componenti della Commissione Elettorale presenti alla riunione di scrutinio dei voti e depositato presso il Fondo Pensione.</p> <p>8) Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti</p> <p>La Commissione Elettorale procede, sulla base dei risultati del voto, all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista.</p> <p>I seggi sono attribuiti alle liste secondo il seguente criterio:</p> <p>d) in caso di una sola coppia di liste presentata congiuntamente dalle Organizzazioni datoriali firmatarie degli Accordi istitutivi del Fondo, la lista che ottiene il maggior numero di voti costituisce l'elenco dei delegati effettivi, mentre quella che ottiene il minor numero di voti costituisce l'elenco dei delegati supplenti;</p> <p>e) in caso di più liste presentate, secondo i criteri indicati in precedenza, da molteplici soggetti proponenti (vedasi par. 3.2 e 4.2), si applica il seguente criterio proporzionale per la individuazione degli eletti:</p> <p>b.1) si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti complessivamente espressi su base nazionale;</p> <p>b.2) si divide il numero dei Delegati in Assemblea fra le liste concorrenti in proporzione alla percentuale di voti ottenuti da ciascuna di esse (arrotondando il risultato per difetto: ad esempio, un risultato di 12,6 comporta l'attribuzione di 12 delegati);</p> <p>Qualora, per effetto della distribuzione di cui alle lettere precedenti, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista, si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto".</p> <p>Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione Elettorale procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.</p> <p>Ad ogni delegato effettivo corrisponde il delegato supplente avente il medesimo numero d'ordine nella relativa lista elettorale (ad esempio: al primo componente della lista dei delegati effettivi corrisponde il primo componente della lista dei delegati supplenti, e così via).</p> <p>Terminate le operazioni di cui sopra, La Commissione Elettorale proclama i risultati informando gli organi del Fondo, le Organizzazioni datoriali interessate, gli eventuali altri soggetti proponenti delle liste sottoposte al voto.</p> <p>La Commissione Elettorale redige apposito verbale riepilogativo dell'esito del voto.</p> <p>9) Controllo generale e conservazione della documentazione</p> <p>La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale.</p> <p>Eventuali ricorsi dovranno giungere al Consiglio di Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla proclamazione degli eletti ed essere definiti entro i 3 giorni lavorativi successivi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo sentita la Commissione Elettorale, allo scopo riconvocata.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente</p> |

| Regolamento previgente | Nuovo Regolamento |
|---|--|
| | <p>dalla data di svolgimento delle elezioni. I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di Amministrazione per almeno dieci anni.</p> <p>10) Insediamento nuova assemblea Il C.d.A provvede a convocare la nuova assemblea eletta in relazione alle necessità del Fondo Pensione, secondo quanto previsto nello Statuto dello stesso.</p> <p>11) Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei delegati cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato esso è sostituito dal supplente recante lo stesso numero d'ordine.</p> |
| <p style="text-align: center;">Motivazione delle modifiche sostanziali apportate al regolamento per l'elezione dei delegati rappresentanti dei datori di lavoro</p> <p>Il Regolamento è stato razionalizzato, abbreviando e razionalizzando i tempi di esecuzione di ciascuna attività nel procedimento elettorale. La modalità di votazione cartacea (che implicava la spedizione postale della scheda elettorale e la restituzione della stessa con le stesse modalità) è stata sostituita con la più efficiente ed economica modalità di votazione elettronica, che verrà effettuata da ciascun elettore all'interno dell'area riservata ai datori di lavoro nel sito web del Fondo Prevedi, utilizzando un'apposita funzionalità che verrà resa appositamente disponibile. In caso di presentazione delle candidature da parte di un solo soggetto proponente, costituito unitariamente dalle Parti Istitutive datoriali, per garantire la possibilità di espressione del voto tra più possibilità alternative è stato introdotto il criterio di definizione dei delegati effettivi e dei delegati supplenti tramite votazione, in modo che i 30 delegati che prenderanno il maggior numero di voti costituiranno la lista dei delegati effettivi e gli altri la lista dei delegati supplenti. È stata inoltre introdotta la descrizione dei criteri di distribuzione dei seggi in caso di eventuali liste concorrenti al voto presentate da diversi soggetti proponenti.</p> | |